

STATUTO
P.A.T.T.O.
Pane e Acqua per Tutti Tramite Organizzazioni

(Redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 8 – agevolazioni fiscali – della Legge Quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 e, per quanto compatibile, dell'articolo 17 – esenzioni dall'imposta di registrazione – del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riguardante le ONLUS)

Art. 1
Denominazione - sede

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata
"P.A.T.T.O. (Pane e Acqua per Tutti Tramite Organizzazioni)"

Con la forma dell'Associazione non riconosciuta ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del C.C.

L'Organizzazione è costituita in conformità al dettato della L.266/91, pertanto a seguito dell'iscrizione nel Registro Generale Regionale del Volontariato acquisisce la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

L'Organizzazione ha la sede legale all'indirizzo riportato nel documento di attribuzione del Codice Fiscale, via Cavour 73, 26900 Lodi

Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione.

Art. 2
Oggetto sociale

L'associazione è indipendente, apartitica, ha carattere volontario e senza fini di lucro, né diretto né indiretto.

L'associazione **ha lo scopo di** promuovere l'equità e la giustizia sociale tramite un "patto" tra persone, tra popoli, tra generazioni basato sulla condivisione di cultura e risorse, sullo stile di vita e di sviluppo sostenibili, sulla solidarietà verso chi ha più bisogno e sulla collaborazione tra organizzazioni. Ha quindi prevalentemente finalità culturali e benefiche.

L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia ma potrà consorziarsi con associazioni aventi finalità analoghe in altre Regioni.

Art. 3
Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette, personali e gratuite dei propri aderenti e, attraverso i propri organi, **si impegnerà a**

- offrire opportunità di azione organizzata a tutte le persone consapevoli del problema della povertà e disponibili a collaborare per destrutturarla;
- favorire la riflessione sulle cause, le implicazioni, le possibilità di correzione della sbilanciata distribuzione di risorse e opportunità di sviluppo tra nazioni ad alto e basso reddito o, all'interno delle nazioni, tra fasce di popolazione agiate e indigenti;
- sensibilizzare la popolazione sulla necessità di discernere i fattori economici e culturali generali e i comportamenti individuali che contribuiscono a mantenere le disuguaglianze;
- elaborare procedure e identificare mezzi semplici, capillari e trasparenti per tradurre quotidiane scelte di sobrietà in iniziative di concreta solidarietà;

- fornire opportunità di finanziamento continuativo alle Organizzazioni umanitarie e Organismi già impegnati in iniziative di sostegno nel campo della alimentazione, salute, riparo, sviluppo sociale ed economico.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse e accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di accordi o convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati o altre Associazioni;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione;

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 **Soci**

Possono far parte dell'associazione persone fisiche e giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

I soci si dividono in:

- 1) *soci fondatori*: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
- 2) *soci ordinari*: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
- 3) *soci onorari o benemeriti*: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

Art. 5 **Assunzione della qualifica di socio**

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Possono aderire all'associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Il numero dei soci è illimitato.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.

La qualifica di socio onorario o benemerito viene presa in considerazione e concessa dal Consiglio Direttivo, mediante apposita delibera, a persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione stessa.

Art. 6
Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali in cui l'associazione opera, anche temporaneamente, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali, di partecipare a tutte le iniziative, alle attività e di usufruire di tutti i servizi dalla stessa organizzati, di accedere agli atti e ai registri dell'associazione, di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo, di discutere e approvare i rendiconti economici, di eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, di dare le dimissioni in qualsiasi momento. L'associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Ciascun socio (persona fisica o rappresentante unico di persona giuridica) ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) a osservare il presente statuto, le delibere di attuazione e tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
a versare le quote richieste per il sostegno delle spese associative stabilite dall'assemblea;
a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 7
Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere invitati a dimettersi dall'associazione e comunque espulsi per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché alle delibere adottate dagli organi sociali in relazione a prescrizioni statutarie;
- 2) quando attuino iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- 3) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- 4) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 5) per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell'Assemblea, inviando apposito ricorso al Consiglio Direttivo; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione. L'assemblea dei Soci, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo.

L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'associazione, qualora non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno n. due mesi prima.

Art. 8
Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di due anni.

Art. 9
Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

All'assemblea *costituente* sono invitati tutti i soci che hanno contribuito a delineare e condiviso gli ideali ispiratori, le finalità e le linee strategiche generali indicati ai precedenti artt. 2 e 3 (soci fondatori).

All'assemblea *ordinaria e straordinaria* sono ammessi con diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il 30 aprile.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria, entro il 30 aprile di ogni anno:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- f) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo alle Organizzazioni e Organismi iscritti come partner;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno *tre quarti* degli associati e il voto favorevole della *maggioranza* dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno *tre quarti* degli associati (*ai sensi dell'art. 21, c.3, del c.c.*).

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

In assemblea ogni socio può essere portatore al massimo di una delega di altro socio.

Possono partecipare in assemblea, su specifico invito deliberato dal Consiglio Direttivo e senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secondo di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 10 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario a maggioranza assoluta.

Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci promotori-fondatori.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili fino ad un massimo di quattro volte.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) valutare e deliberare circa l'accettazione delle richieste di collaborazione/partenariato da parte di Organizzazioni e Organismi impegnati in campo umanitario;
- d) deliberare in ordine alla proposta di esclusione dei soci;
- e) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- f) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;

- g) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- h) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- i) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- j) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- k) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- l) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- m) nominare il Segretario.

Possono essere eletti consiglieri i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno tre Consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Il Consiglio direttivo può delegare l'ordinaria amministrazione a un Comitato Esecutivo le cui riunioni devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 11 **Presidente dell'associazione**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo). Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il presidente, sia nell'ambito del Consiglio direttivo, sia in sede di assemblea ordinaria, garantisce regolari comunicazioni di aggiornamento circa lo stato di attuazione dei programmi di cui all'art. 9, comma a).

Il Presidente:

- ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione;
- sottoscrive i verbali delle sedute.
- cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'associazione;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 12
Vice Presidente dell'associazione

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli affianca il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 13
Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica un esercizio e può essere confermato; all'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Egli, in particolare:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente;
- c) tiene aggiornato l'elenco dei soci;
- d) redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente;
- e) assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art.14
Collegio dei Revisori

L'assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei revisori.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo composto di tre membri, nominati dall'Assemblea dei soci, tra persone esperte di amministrazione; essi durano in carica due anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di quattro volte.

Il Collegio è presieduto dal Presidente, iscritto nel Registro dei revisori contabili dei Revisori, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Ove sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci.

Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.15
Collegio dei Proviviri

L'assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Proviviri

Art.16
Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 17
Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo;
- d) fondo di riserva.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 18
Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 17;
- eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art. 19
Bilancio

L'esercizio dell'associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati e approvati in assemblea, rispettivamente entro il mese di aprile di ciascun anno.

E' fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

P.A.T.T.O.
Pane a Acqua per Tutti Tramite Organizzazioni

Art.20
Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art.21
Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

L'assemblea di soci nomina il liquidatore e decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, rispettando il disposto dell'art. 5 comma 4 della legge 266/91.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi, primariamente alle Organizzazioni e Organismi iscritti come partner, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

Art.22
Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge ed in particolare il Codice Civile, la Legge 266/91, la Legge Regionale n 01/08 e il Decreto Legislativo 460/97.